

CONVEGNO
1° OTTOBRE 2025
Palazzo Capris
Fondazione dell'Avvocatura Torinese
via Santa Maria n. 1, Torino

Per quanto ancora sarà necessario parlare di violenza contro le donne e di discriminazioni di genere?

**Dialoghi giuridici intorno all'intervento della Prof.ssa Chiara Saraceno
autrice del libro "La famiglia naturale non esiste" (Ed. Laterza)**

È possibile immaginare un parallelismo tra la varietà di strumenti di intervento posti a disposizione del pubblico ministero minorile dalla c.d. riforma Cartabia, che ha introdotto il *corpus* di articoli dal 473 bis e seguenti nel codice di procedura civile, e le varie tipologie di segnalazioni relative a casi di violenza domestica. Mi riferisco al fatto che non tutte le segnalazioni di violenza domestica, nonostante la presenza di minori vittime di violenza subita o assistita, giungono con lo stesso livello di urgenza all'attenzione della Procura minorile.

Un primo ordine di casi è quello in cui la violenza viene intercettata nel momento in cui si manifesta o immediatamente dopo un evento traumatico, con intervento delle Forze dell'Ordine, all'esito del quale il soggetto violento viene allontanato dalla famiglia, in quanto tratto in arresto, ovvero le vittime della violenza vengono messe in protezione, con un provvedimento d'urgenza dell'autorità ai sensi dell'art. 403 cod. civ. oppure con il consenso al collocamento eterofamiliare dei figli da parte del soggetto maltrattante. Si ha dunque una situazione che risulta già regolata sul piano fattuale, per lo meno in via provvisoria, ma non sul piano giuridico. In questo caso l'intervento della parte pubblica è volto proprio a regolarizzare i rapporti alla luce della nuova situazione venutasi a creare. Nel caso in cui vi sia il consenso del soggetto violento o maltrattante al collocamento in protezione il procedimento segue le vie ordinarie. Si richiede al Tribunale di confermare il collocamento dei minori e di assumere le determinazioni opportune circa l'affidamento degli stessi. Nel caso in cui è stato adottato un provvedimento ai sensi dell'articolo 403 cod. civ., invece, si incardina un sub procedimento cautelare per la convalida del provvedimento, cui seguirà il procedimento cosiddetto ordinario.

Vi sono poi situazioni in cui le Forze dell'Ordine intervengono in un momento di fibrillazione, con accesso all'abitazione del nucleo ovvero in quanto chiamate in causa, ad esempio, dalla proposizione di una querela o di una denuncia da parte del soggetto maltrattato o vittima di violenza, senza, tuttavia, adottare alcun provvedimento di natura penale o civile, per

assenza dei presupposti previsti dalla legge. Viene dunque segnalato un nucleo contrassegnato da violenza domestica, la cui situazione tale resta. In questi casi si rende fondamentale l'interlocuzione con la procura ordinaria per il coordinamento investigativo, attese le esigenze di segretezza delle indagini. Spesso il procedimento presso la Procura ordinaria esita nell'applicazione di una misura cautelare; in altri casi, per esempio all'esito di un'audizione protetta del minore, viene adottato un provvedimento ai sensi dell'articolo 403 cod. civ. dagli operanti precedenti su delega del PM.

Vi sono poi situazioni più complesse, in cui viene segnalata una situazione di violenza alle Forze dell'Ordine o al Servizio sociale, descritta in termini che precludono l'adozione di misure urgenti anche da parte della Procura ordinaria, in quanto gli elementi a disposizione non consentono di ravvisare i gravi indizi colpevolezza dell'agente o le esigenze cautelari tipiche. In questi casi si rende necessario un approfondimento da parte del pubblico ministero minorile – che in molti casi procede parallelamente all'iter investigativo della Procura ordinaria – con l'incarico al Servizio sociale di indagine sociale urgente. Il Servizio provvede a trasmettere la relazione dopo un'approfondita conoscenza del nucleo, acquisendo anche informazioni dal personale scolastico e dai sanitari eventualmente già a conoscenza del nucleo, come il medico di base. In simili casi il pubblico ministero minorile assume iniziativa a tutela dei minori, allegando un contesto di violenza domestica, che può basarsi su elementi indiziari, auspicando che l'istruttoria avanti al TM consenta di addivenire a una conoscenza completa delle criticità sussistenti all'interno del nucleo familiare.

Le richieste che vengono rivolte con ricorso al Tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero sono finalizzate innanzitutto a mettere in protezione i minori vittime di violenza domestica subita o assistita. Si richiede la presa in carico da parte dei servizi sociali e specializzati, in particolare la neuropsichiatria infantile, per fornire immediato supporto al nucleo e ai minori anche sul piano psicologico. Normalmente viene richiesta anche la nomina di un curatore speciale che possa rappresentare i minori nel procedimento. In questo modo si allarga con effetto immediato la platea dei soggetti coinvolti, con la diretta conseguenza che i soggetti più deboli all'interno di un nucleo familiare problematico vengono supportati, sia sul piano personale sia sul piano processuale. Solitamente si richiede al TM di assumere determinazioni anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, valutando l'adozione di provvedimenti ablativi della stessa in capo al soggetto violento o maltrattante, in modo tale che anche nelle decisioni di straordinaria amministrazione che riguardano i minori, il genitore

violento venga escluso, evitando l'obbligo di un concerto tra i genitori e scongiurando decisioni che possano direttamente o indirettamente tradursi in un elemento di pregiudizio per i figli.

Vi sono casi in cui la tutela del minore e la tutela della madre vittima di violenza domestica non coincidono o comunque non seguono le stesse strade. Esempio tipico è quello in cui la madre dei minori, vittima di violenza da parte del coniuge o del compagno segnala al servizio sociale o alle forze dell'ordine la propria condizione di vittima di violenza domestica, e tuttavia dichiara di non voler procedere con una denuncia e con l'interruzione della convivenza. In questi casi il pubblico ministero minorile interviene a tutela dei minori, indicando al Tribunale anche il deficit di protezione nei loro confronti che deriva dalla condotta materna. In questi delicati casi spesso si rende necessario supportare la madre nel compimento di un percorso volto ad accrescerne la consapevolezza della gravità della situazione. Un cambio drastico delle abitudini di vita, infatti, può essere avvertito come un trauma perfino più impattante rispetto a una quotidianità problematica, a cui, tuttavia, nel tempo ci si è abituati.

Tornando al punto di partenza, le tipologie differenti di ricorso previste dalla normativa introdotta nel 2022 consentono innanzitutto l'abbreviazione dei termini di comparizione e la possibilità per il giudice di condurre un'istruttoria più sommaria. In secondo luogo, vi è la possibilità di modulare le richieste di tipo cautelare, nei casi in cui non vengano adottati provvedimenti urgenti dalle FF.OO. o dai Servizi sociali, come quello di cui all'articolo 403. È possibile chiedere misure cautelari atipiche, facendo riferimento all'articolo 473 bis.15 c.p.c., così come è possibile chiedere l'allontanamento dall'abitazione del convivente violento o maltrattante.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale tendenzialmente ha un quadro completo della situazione, avendo sentito i genitori e tutti i soggetti coinvolti, oltre che i minori di età superiore ai 12 anni e avendo acquisito eventuali atti da parte della Procura ordinaria o del Tribunale penale ove si è incardinato il procedimento penale a carico del soggetto violento. Vigente l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come noto, qualora nel corso del procedimento venisse segnalata la pendenza di un procedimento di separazione o divorzio presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni, dichiarata la propria incompetenza, è tenuto a trasmettere gli atti al Giudice civile.

Un cenno conclusivo in materia di diritto penale minorile. La Procura sta registrando negli ultimi tempi un aumento importante di segnalazioni relative a reati violenti o persecutori, commessi dai minori in danno di familiari e conviventi ovvero nei confronti di soggetti terzi

rispetto al nucleo familiare, quali compagni di scuola o persone cui sono stati legati da relazione affettiva. In tutti questi casi i minori pongono in essere condotte violente o persecutorie in modalità molto simili a quelle degli adulti. È un fenomeno che richiede la massima attenzione, al fine di elaborare strategie efficaci, che consentano di coniugare le esigenze di tutela delle persone offese con l'imprescindibile esigenza di recupero del minore che commette delitti di questo tipo. In molti casi è stato infatti possibile constatare un deficit educativo in capo al minorenne autore di delitti di questo tipo, che, in assenza di punti di riferimento virtuosi, può influire sull'adozione di comportamenti devianti. Un'ipotesi frequente è quella del minore che replica comportamenti osservati nell'ambito del rapporto tra i genitori.

Anche in ambito minorile può accadere che reati di questo genere vengano denunciati soltanto dopo una prolungata serie di condotte tipiche. In questi casi occorre tenere presente che la norma penale di riferimento è volta a presidiare l'integrità di soggetti deboli in un contesto relazionale. La convivenza e/o la sussistenza di legami familiari sono elementi tipici del delitto di cui all'art. 572 c.p. Con riguardo, invece, al delitto di atti persecutori, il legislatore considera una circostanza aggravante il fatto che tra l'autore del delitto e la vittima ci sia stata una pregressa relazione sentimentale. Di conseguenza, in reati abituali come quelli di cui agli artt. 572 o 612 bis c.p., la prolungata esposizione della vittima alle condotte tipiche va valutata attentamente. Tale elemento, infatti, spesso non è soltanto indice della passiva accettazione da parte della vittima di condotte violente ai propri danni ovvero del timore che il reo affronti un processo penale, quanto piuttosto di un livello di intimidazione tale, da ridurre la persona offesa a un vero e proprio stato di soggezione, che può perdurare per un tempo indeterminabile.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta
dott. Davide FRATTA